

EDITORIALE

pag. 02

Modello 730

pag. 03

Cessione di quote latte:
trattamento fiscale

pag. 15

Contratti di ricerca

pag. 18

Precisioni sui crediti IVA
infrannuali

pag. 22

5 e 8 per mille:
analogie e differenze

pag. 24



FINANZA UNITA

Anno XVIII - Numero 4 - Maggio 2006
Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:

FIM SERVICE SNC
via Milano 14/B - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)
Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it
info@fimservice.it

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)

Direttore Tributario: Rosario Morgante

Redattori: Massimo Campolo - Domenico Miele - Danilo Zanelli

Stampa: Grafiche Migliorini - Melzo (MI)

Abbonamenti:

Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione
Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione
La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990

Registro dell Imprese di Milano iscrizione n. 293524

Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96

Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.

Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati

Numero Verde: 800-015.055

Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780

Si intensifica la collaborazione tra l'Italia e la Svizzera in materia finanziaria. Nel mese di ottobre dell'anno scorso è stato infatti raggiunto un accordo che prevede lo scambio di informazioni tra i due paesi.

L'accordo attua l'articolo 10 della Convenzione sottoscritta dalla Svizzera e dall'Unione Europea il 10 ottobre del 2004. L'intesa, ratificata dal Parlamento svizzero due mesi dopo il suo perfezionamento, prevedeva la stipulazione di patti tra i singoli stati membri dell'Unione europea e la Confederazione elvetica, per la definizione dei comportamenti fraudolenti che devono costituire l'oggetto dello scambio di informazioni.

A tal fine, nel patto siglato dal Dipartimento delle politiche fiscali del nostro paese e dalle autorità svizzere, sono state individuate a titolo di esempio cinque situazioni particolari, che certamente non esauriscono l'insieme dei comportamenti illeciti da tenere sotto controllo.

In tale casistica rientrano le dichiarazioni contabili che non comprendono gli interessi (da considerare a pieno titolo come parte integrante dei beni e dei redditi posseduti), le interposizioni fittizie diretta ad eludere l'applicazione dell'accordo e le attestazioni non veritiere, fasulle o lacunose.

L'accordo tra l'Italia e la Svizzera, per ovvi motivi, gioverà sicuramente alla trasparenza dei movimenti finanziari, e favorirà il consolidamento delle relazioni tra i due paesi.

Gli osservatori economici hanno evidenziato che, nell'epoca attuale, lo scambio

di informazioni tra gli stati è uno strumento indispensabile per colmare le lacune dei sistemi informativi nazionali, messi a dura prova dalla globalizzazione dei mercati finanziari. Troppo spesso i contribuenti hanno eluso facilmente i controlli delle autorità fiscali del proprio paese di residenza realizzando operazioni finanziarie all'estero.

Quanto alle procedure da seguire per realizzare lo scambio di informazioni, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'articolo 27 della Convenzione suggellata a Roma nel 1976 tra l'Italia e la Svizzera (in vigore dal 1979). Ai sensi della suddetta norma, le informazioni scambiate potranno essere conosciute soltanto dai soggetti che intervengono nelle fasi di accertamento, di riscossione e in sede giurisdizionale.

Va ricordato, da ultimo, che lo scambio di informazioni non può avvenire in contrasto con le disposizioni legislative e regolamentari previste dagli ordinamenti delle nazioni coinvolte.

Sussiste, in particolare, il principio generale della reciprocità. Pertanto, ad esempio, uno stato non ha la facoltà di ottenere tipologie di informazioni che, a causa di specifici divieti stabiliti dal suo ordinamento giuridico, non potrebbero mai essere divulgate alle autorità di altri stati.



MODELLO 730

Da quest'anno i contribuenti che possono utilizzare il modello 730 (lavoratori dipendenti, pensionati e categorie equiparate) devono tener conto del decreto legge n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005.

Il decreto ha infatti ampliato il novero dei soggetti che possono prestare assistenza fiscale, che ora comprende anche i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali.

Nella compilazione del nuovo modello occorre inoltre prestare attenzione alle novità previste dalle ultime manovre finanziarie.

Tra queste novità, ad esempio, vi è l'inserimento di deduzioni per gli oneri di famiglia (che prendono il posto delle detrazioni per carichi di famiglia).

In particolare, con la Finanziaria 2006, è stata introdotta la possibilità di destinare una quota dell'imposta sul reddito, pari al 5 per mille, alle ONLUS, alle associazioni di volontariato e di promozione sociale, non-

ché agli enti che svolgono attività di ricerca scientifica e sanitaria. Per versare il cinque per mille bisognerà indicare il codice fiscale dell'organizzazione prescelta. Sempre a proposito del modello 730/2006, si segnala una circolare (di seguito riportata) trasmessa il 6 aprile dall'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento contiene chiarimenti in materia di assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati.

Agenzia delle Entrate

Circolare n. 13 del 6 aprile 2006

Oggetto: Modello 730/2006 redditi 2005. Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati



1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2006

1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730

Il Modello 730/2006 può essere utilizzato, ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, dai seguenti soggetti, se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti:

- lavoratori dipendenti e pensionati;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap ed Iva.

Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale, o ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Da quest'anno, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, il modello 730 può essere presentato anche ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi:

- al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2006;
- a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2006 e se conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R. (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2006 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.

Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730 sono le seguenti:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita I.V.A.;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730

Il modello 730/2006 non può essere utilizzato dai contribuenti che nell'anno 2005 hanno posseduto:

- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4, del modello 730 (es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda).

Tali contribuenti devono, quindi, presentare il Modello UNICO 2006 Persone fisiche.

Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2006 i contribuenti che:

- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP o dei sostituti d'imposta - modelli 770 ordinario e semplificato - quali, ad esempio gli imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva e i venditori "porta a porta";
- non sono stati residenti in Italia nel 2005 e/o non lo sono nel 2006;
- nel 2006 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
- nel 2005 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se al momento della presentazione della dichiarazione il rapporto di lavoro è cessato. Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.

1.3 Dichiarazione congiunta

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta mediante la presentazione del modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è titolare, nel 2005, di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi "diversi" non compresi nel quadro D, rigo D4, del modello 730), o, comunque, se è tenuto a presentare il modello UNICO 2006 Persone fisiche.

Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso nel frontespizio del modello deve essere indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta.

Nel caso in cui la dichiarazione congiunta è presentata ad un CAF o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per far effettuare le operazioni di conguaglio.

Non è possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori).

Nel caso di dichiarazione congiunta la verifica della clausola di salvaguardia e la conseguente applicazione della disciplina più favorevole deve essere effettuata disgiuntamente sia per il dichiarante che per il coniuge.

1.4 Dichiarazione "730-integrativo"

Qualora il contribuente riscontri nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa.

Il modello 730, nel quale deve essere barrata l'apposita casella "730 integrativo", deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2006, ad un CAF-dipendenti o ad un

professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.

Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire la sola documentazione relativa all'integrazione effettuata necessaria per il controllo di conformità.

Se l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta o da un altro Caf o altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione.

Il CAF o il professionista abilitato conseguentemente:

- rilascia la ricevuta, modello "730-2 per il CAF o per il professionista abilitato", attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;
- elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra l'apposita casella "integrativo" e lo consegna all'assistito, entro il 15 novembre 2006,



unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;

- fa pervenire, entro la medesima data del 15 novembre 2006, il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre;

- trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 31 dicembre 2006, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2006.

Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, può presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2006 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute.

Se i termini predetti sono scaduti, il contribuente può, con un modello UNICO, rettificare o integrare la dichiarazione, ai sensi degli articoli 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730, e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.